

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA

DECRETO DIRIGENZIALE (con firma digitale)

N. A01362 del 07/07/2025

Proposta n. 1399 del 07/07/2025

Oggetto:

Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici ad uso residenziale con danni gravi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Domenico Coveccia, in qualità di delegato di condominio di fatto, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), frazione Nommisci, 125 part.lla 463 sub. 1-3-4-5 - ID 9294.

Proponente:

Estensore	LUZZI FRANCESCA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GIANNI ALESSANDRA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	R. FIOCCO	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____

Oggetto: Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici ad uso residenziale con danni gravi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Domenico Coveccia, in qualità di delegato di condominio di fatto, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), frazione Nommisci, 125 part.lla 463 sub. 1-3-4-5 – ID 9294.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, e del 20 gennaio 2017, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, e 18 gennaio 2017, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l'art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025”, e l'art. 1, comma 653, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2024” con “31 dicembre 2025”;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 432 del 12 giugno 2025, con la quale è stato espresso nulla osta in merito al conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, all'ing. Luca Marta, direttore della Direzione regionale “Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica”, in ragione della comprovata esperienza professionale maturata nel settore, nonché delle competenze in materia già comprese nella declaratoria di funzioni delle Direzione regionale cui è preposto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 23 giugno 2025, recante: Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'ing. Luca Marta, Direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, Innovazione tecnologica";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 30 giugno 2025, recante: "Delega all'Ingegnere Luca Marta, Direttore ad interim dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

CONSIDERATO che:

- l'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;
- l'articolo 2, comma 5, lettera d) del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;
- l'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
- l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone *"Il Vice Commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili"*;
- con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata;
- nel T.U.R.P., all'articolo 70, comma 2, è stabilito che *"In caso di incompletezza della certificazione allegata alla domanda, gli Uffici speciali procedono alla regolarizzazione della domanda in contraddittorio con il professionista. Ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, ove persistano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, gli Uffici speciali ne danno tempestivamente comunicazione agli istanti che, nel termine di dieci giorni, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni e dei rilievi nel termine di 10 giorni, gli Uffici speciali trasmettono al Vicecommissario la proposta di rigetto della domanda di contributo"*;
- con ordinanza n. 169 del 9 Febbraio 2024 e ss.mm.ii., "Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi. Abrogazione Ordinanza n. 165 del 21 dicembre 2023", all'art. 1 è stato disposto che *"1. Salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza, per la presentazione delle domande di contributo in merito agli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, il termine è fissato alla data del **31 dicembre 2025**, esclusi i casi di edifici – singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari – inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l'approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110/2020;*

CONSIDERATO, ALTRESI', che:

con istanza depositata su piattaforma informatica GE.DI.SI. n. 1205700200002518552023, acquisita al protocollo dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma della Regione Lazio con n. 885420 del 07/08/2023, è stata presentata dal professionista incaricato richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici ad uso residenziale con danni gravi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Domenico Coveccia, in qualità di delegato di condominio di fatto, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), frazione Nommisci, 125 part.lla 463 sub. 1-3-4-5 – ID 9294

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 1222723 del 27/10/2023, cui si rimanda per gli elementi di dettaglio, sono stati richiesti al professionista incaricato e, per il suo tramite, al richiedente chiarimenti e documentazione integrativa ai fini dell'espletamento dell'istruttoria preliminare finalizzata alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione di contributo, nonché della sussistenza dei requisiti per l'accesso allo stesso, comunicando contestualmente la sospensione del procedimento amministrativo in attesa dell'acquisizione agli atti di quanto richiesto;
- con nota prot. n. 82963 del 19/01/2024, cui si rimanda per gli elementi di dettaglio, stante quanto riportato nel capoverso che precede e considerata la persistenza di carenze documentali, è stato inviato al professionista incaricato e, per il suo tramite, al richiedente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;
- con istanze depositate su piattaforma informatica Ge.Di.Si. n. 1205700200003281082024 e n. 1205700200003739832024, acquisite rispettivamente al protocollo dell'Ufficio con n. 101377 del 24/01/2024 e n. 803768 del 20/06/2024, sono state presentate dal professionista incaricato varianti amministrative alla richiesta di contributo in oggetto;
- il professionista incaricato ha trasmesso, per il tramite della piattaforma informatica Ge.Di.Si., delle integrazioni documentali acquisite al prot. n. 442191 del 15/04/2025;
- il Comune territorialmente competente ha comunicato il rigetto dell'istanza con nota acquisita agli atti con prot. 463469 del 23/04/2025, cui si rimanda per gli elementi di dettaglio;
- con nota prot. n. 562782 del 26/05/2025, cui si rimanda per gli elementi di dettaglio, stante quanto riportato nel capoverso che precede, è stato inviato al professionista incaricato e, per il suo tramite, al richiedente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;

VERIFICATO che il termine di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 è inutilmente decorso in assenza del deposito di memorie e/o osservazioni eventualmente corredate da documentazione a supporto, idonee e sufficienti a superare i motivi di diniego richiamati nelle corrispondenze di cui sopra ed alle quali si rimanda per la descrizione analitica degli stessi;

VISTO l'allegato esito istruttorio, da intendersi parte e sostanziale del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

il rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici ad uso residenziale con danni gravi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Domenico Coveccia, in qualità di delegato di condominio di fatto, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), frazione Nommisci, 125 part.lla 463 sub. 1-3-4-5 – ID 9294.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Il Direttore

Ing. Luca Marta



ESITO ISTRUTTORIO - PROPOSTA RIGETTO ISTANZA

Procedura Semplificata

☒ DL 189/2016 art. 12-bis c.1 (SCIA completa)

☐ DL 189/2016 art. 12-bis c.1- bis (SCIA parziale)

ISTANZA RIPARAZIONE DANNI GRAVI

Dati generali

Provincia

Comune

Indirizzo

Richiedente

In qualità di

Professionista

Dati Catastali

Rieti

Amatrice

Frazione di Nommisci

Coveccia Domenico

Delegato

Ing. Emanuele Cianca

Fg. 125 part.IIa 463 sub. 1-3-4-5

Dati identificativi dell'istanza

PIATTAFORMA INFORMATICA

ID fascicolo: 1205700200002518552023

ID ultima richiesta: 1205700200003739832024 del 20/06/2024

USR

ID Istanza: 9294

Protocollo: n. 885420 del 07/08/2023

Istruttore: Ing. Alessandra Gianni

Richiesta anticipo Spese Tecniche¹ (O.C. 94/2020)

sì ☐ no ☒

Controllo² (art. 10 e 12 O.C. 100/2020)

sì ☐ no ☒

Bonus fiscali

sì ☒ no ☐

Tipologia di intervento:	Riparazione con rafforzamento locale	☐
	Demolizione collabente	☐
	Collabente vincolato	☐
	Ripristino con miglioramento sismico	☐
	Demolizione e ricostruzione	☒
Destinazione e tipologia edificio:	Residenziale	☒
	Prevalentemente residenziale	☐
	Produttivo assimilabile a residenziale	☐
Natura giuridica della titolarità del contributo:	Singolo proprietario	☐
	Comunione (singola U.I. o pluralità di U.I. con stessi titolari)	☐
	Condominio di fatto	☒
	Condominio registrato	☐
	Consorzio	☐

¹ Art. 122 del T.U.R.

² Artt. 70 e 76 del T.U.R.

OGGETTO: Proposta di rigetto della Richiesta di Contributo per intervento di demolizione e ricostruzione degli immobili ad uso abitativo, gravemente danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi ai sensi del Testo Unico della Ricostruzione Privata, del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, presentata dal Sig. Coveccia Domenico, relativa ai fabbricati siti nel Comune di Amatrice (RI), frazione Nommisci, distinti in Catasto al foglio n.125 particella n.463 sub. 1-3-4-5; ID 9294.

CONSIDERATO CHE:

- con prot. n. 885420 del 07/08/2023 è stato presentato dal professionista incaricato Ing. Emanuele Cianca, la richiesta di contributo per l'intervento di demolizione e ricostruzione degli immobili ad uso abitativo, per conto del sig.re Coveccia Domenico, in qualità di rappresentante del Condominio di fatto, relativa ai fabbricati siti nel Comune di Amatrice (RI), frazione Nommisci, distinti in Catasto al foglio n. 125 particella n. 463 sub. 1-3-4-5 a mezzo della piattaforma informatica GE.Di.SI.;
- con nota prot. n. 1222723 del 27/10/2023 questo Ufficio ha richiesto la regolarizzazione dell'istanza attraverso una dettagliata richiesta di integrazione concedendo 30 giorni al tecnico incaricato per inoltrare la documentazione mancante specificata;
- con nota prot. n. 82963 del 19/01/2024 questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato e, per suo tramite, al richiedente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando il motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza;
- con nota prot. n. 769850 del 13/06/2024 questo Ufficio ha chiesto all'ufficio tecnico comunale di Amatrice la definizione delle pratiche di condono edilizio e il successivo rilascio dei Permessi di Costruire in Sanatoria per poter dar seguito al rilascio del decreto di concessione;
- con nota prot. n. 463469 del 23-04-2025 questo Ufficio ha acquisito la comunicazione di rigetto dell'istanza da parte dell'Ufficio tecnico del comune di Amatrice per carenza documentale, che richiama all'interno la nota di richiesta integrazione prot. n. 16339 del 12/09/2023, con la quale concedeva 30 giorni al professionista per inoltrare la documentazione mancante e la successiva nota prot. n. 13996 del 18/07/2024, con la quale inviava al tecnico incaricato il preavviso di rigetto concedendo ulteriori 10 giorni per fornire un riscontro a quanto richiesto;
- con nota prot. n. 562782 del 26/05/2025, questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato e, per suo tramite, al richiedente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando il motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza, che si intende qui integralmente richiamato e concedendo l'ulteriore termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire riscontro alla stessa;

PRESO ATTO:

- che i termini di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 sono inutilmente trascorsi, senza che sia stata presentata documentazione a supporto, atta a superare il motivo di diniego sopra richiamato;

SI PROPONE, pertanto, il rigetto dell'istanza.

Rieti li, 09/06/2025

Firma

L'istruttore Ing. Alessandra Gianni